



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 6 giugno 2009

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## S O M M A R I O

### PARTE I

#### ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 16  
aprile 2009, n. 259.

Legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche e integrazioni, art. 8 comma 9: autorizzazione alla deroga alle misure di salvaguardia del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano per interventi di ristrutturazione del fabbricato destinato al Centro Sportivo Storiografico Aeronautica Militare presso l'aeroporto Vigna di Valle nel Comune di Bracciano ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 17  
aprile 2009, n. 262.

Bilancio di previsione 2009. Variazioni di bilancio, capitolo di spesa: R21404 ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 21  
aprile 2009, n. 263.

Rinnovo deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 nel territorio della Regione Lazio ..... Pag. 12

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile  
2009, n. 211.

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e legge 4 dicembre 1993, n. 493. Programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, localizzazione degli interventi ed individuazione dei soggetti attuatori. Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 3742/1999 ..... Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile  
2009, n. 227.

Conclusioni, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003, della Conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Frosinone per la realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di energia da fonte rinnovabile, in Guarcino (FR), su istanza della Bio Energia Guarcino Srl .. Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile  
2009, n. 229.

Programma regionale triennale per l'incentivazione delle attività di donazione, di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti ai sensi della deliberazione Giunta regionale del 23 dicembre 2006, n. 944. «Approvazione del Programma per l'organizzazione e l'incremento del procurement di organi e tessuti, periodo 15 luglio 2008 - 14 luglio 2009» ... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 21 aprile 2009, n. 263.

Rinnovo deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 nel territorio della Regione Lazio.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";

**VISTO** il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.27;

**CONSIDERATO** che il Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole alla richiesta di rinnovo di fissazione dei Valori Massimi Ammissibili (V.M.A.) avanzata dalla Regione Lazio, confermando i seguenti valori:

Arsenico	V.M.A.	50 µg/l
Fluoruro	"	2,5 mg/l
Vanadio	"	160 µg/l (il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50 µg/l)
Selenio	"	20 µg/l

Trialommetani–Totale “ 80 µg/l (fermo restando che il bromodichlorometano non deve superare il V.M.A. di 60 µg/l);

**CONSIDERATO** che, al fine di assicurare il rispetto dei tempi programmati dai gestori, per il rientro nei limiti di legge dei valori di parametro e garantire la trasparenza sui lavori in corso, sono stati istituiti n° 4 Tavoli Tecnici con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in data 11 febbraio 2009, 12 febbraio 2009, 16 febbraio 2009, 23 febbraio 2009;

**VISTO** il Decreto 29 dicembre 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2009, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che i suddetti valori possono essere concessi fino al 31 dicembre 2009;

**CONSIDERATO** che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio di deroga, previsto dall’art.13, comma 4, del Decreto Legislativo n.31/2001 e che, qualora risulti necessario un ulteriore anno di deroga, i gestori, al fine dell’acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, dovranno trasmettere alla Regione un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendono necessario l’ulteriore periodo di deroga;

**RITENUTO** che nelle more dell’ultimazione dei lavori in corso per il rientro dei valori di parametro nei limiti di legge, deve essere comunque assicurato alla popolazione il rifornimento di acqua potabile;

## DECRETA

1. di concedere un ulteriore periodo di deroga, fino al 31 dicembre 2009, al valore di parametro arsenico fissato nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) di 50µg/l ai comuni di Anzio, Aprilia, Nettuno, Latina, Cisterna, Cori, Sermoneta, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Priverno, Lariano;
2. di concedere un ulteriore periodo di deroga, fino al 31 dicembre 2009, al valore di parametro trialommetani – totale fissato nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) di 80µg/l,

fermo restando che il bromodichlorometano non deve superare il V.M.A. di 60 µg/l, ai comuni di Civitavecchia e Santa Marinella approvvigionati dal fiume Mignone.

3. di concedere un ulteriore periodo di deroga, fino al 31 dicembre 2009, ai valori di parametro arsenico, fluoruro, vanadio, selenio fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 50µg/l, 2,5 mg/l, 160 µg/l (il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50 µg/l), 20 µg/l, a tutti i comuni appartenenti all'ATO 1 ed ai comuni di Civitavecchia, Santa Marinella e Magliano Sabina che pur appartenendo, i primi due, all'ATO2 – ROMA e l'ultimo all'ATO 3 – RIETI sono approvvigionate da fonti ubicate nel territorio dell'ATO 1;

4. di concedere un ulteriore periodo di deroga, fino al 31 dicembre 2009, ai valori di parametro arsenico, fluoruro e vanadio fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 50µg/l, 2,5 mg/l, 160 µg/l (il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50 µg/l) ai comuni di Ciampino, Albano Laziale, Lanuvio, Castel Gandolfo, Genzano;

5. di concedere un ulteriore periodo di deroga, fino al 31 dicembre 2009, ai valori di parametro arsenico e fluoruro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 50µg/l e 2,5 mg/l, ai comuni di Trevignano Romano e Tolfa;

6. di concedere la deroga , fino al 31 dicembre 2009, ai valori di parametro arsenico, fluoruro e vanadio fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 50µg/l, 2,5 mg/l, 160 µg/l (il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50 µg/l) ai comuni di Velletri e Ariccia;

7. di concedere la deroga , fino al 31 dicembre 2009, al valore di parametro arsenico fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) di 50µg/l e fino al 30 giugno 2009, al valore di parametro fluoruro entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) di 3 mg/l al comune di Cerveteri;

8. di concedere la deroga, fino al 31 dicembre 2009, ai valori di parametro arsenico e fluoruro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 15µg/l e 2,0 mg/l, ai comuni di Civitavecchia e Santa Marinella;

9. che i sindaci, l'azienda unità sanitaria locale, l'autorità d'ambito ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché i consumatori

interessati siano debitamente informati relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi nell'acqua erogata, qualsiasi sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti, e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare anche nei riguardi di gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovrà essere ancora più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga;

**10.** che deve essere evitata l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi ed avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro; deve essere predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili; deve essere informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione, non è consigliato ai soggetti di età inferiore ai 14 anni, e la popolazione del comune di Cerveteri deve essere informata che l'acqua erogata con contenuto in fluoruro di 3 mg/l non deve essere somministrata ai bambini al di sotto di nove anni di età;

**11.** che dovrà essere data informazione a questa Regione delle iniziative adottate;

**12.** che l'eventuale rinnovo della deroga è subordinato alla trasmissione, da parte dei gestori delle captazioni oggetto delle deroghe, alla Regione Lazio, entro e non oltre il 30 aprile 2009, di una circostanziata relazione sulla situazione dei risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno ed un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di tutte le informazioni richieste all'art.13 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 e s.m.i.. La relazione dovrà contenere anche la documentazione relativa alle modalità adottate per informare la popolazione;

**13.** che per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, si rimanda alle autorità sanitarie locali la verifica e il controllo del prodotto finale soprattutto se destinato alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e, qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questa Regione;

**14.** che al fine di assicurare il rispetto dei tempi programmati per il ripristino della situazione di normalità, è prevista l'istituzione, a cura dell'Assessorato competente, di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti interessati: ATO, ASL, Comune, Gestore e Regione;

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 21 aprile 2009

*Il Presidente*  
MARRAZZO